ANUSCA
XXVIII Convegno Nazionale

L'UFFICIALE ELETTORALE
esperienze e prospettive

Riccione 20 novembre 2008

L'ufficiale elettorale "nasce" nell'anno 2000

d.P.R. 223/1967 articolo 4 bis
come modificato dalla legge n. 340/2000

"1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'ufficiale elettorale è il sindaco, quale ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

4. Ogni delegazione e revoca, delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.

Delega delle funzioni

Circolare ministeriale

anno 2001

- a dipendenti che rivestano almeno la settima qualifica funzionale
- nei comuni privi di funzionari a responsabili uffici e servizi indipendentemente dalla qualifica posseduta

in analogia a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 109 del T.U. 267/2000

Testo Unico Enti Locali

Articolo 109

Conferimento di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale.....

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione

articolo 2 comma 30
legge finanziaria 2008

Le funzioni della commissione elettorale comunale *previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali,* ***sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale,*** *salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.*

In tutti i comuni

Responsabile dell'ufficio elettorale

=

Ufficiale elettorale

le deleghe precedentemente attribuite sono decadute

Chi è il “responsabile dell’ufficio elettorale”?

Chi lo deve nominare?

L’incarico di

responsabile dell’ufficio elettorale

è diverso dall’incarico di

responsabile del procedimento

Possono essere in capo allo stesso dipendente
Possono essere due persone diverse

Testo unico Enti Locali

Articolo 7 - Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, **il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento** delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e **degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.**

Testo unico Enti Locali

Articolo 50

Competenze del sindaco e del presidente della provincia

.....Omissis

10. **Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.**

Testo unico Enti Locali

Articolo 89 - Fonti

1. **Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti**, in conformita' allo statuto, **l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,** in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'.

2. La potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, **tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale,** nelle seguenti materie:

a) responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;

b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;

c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

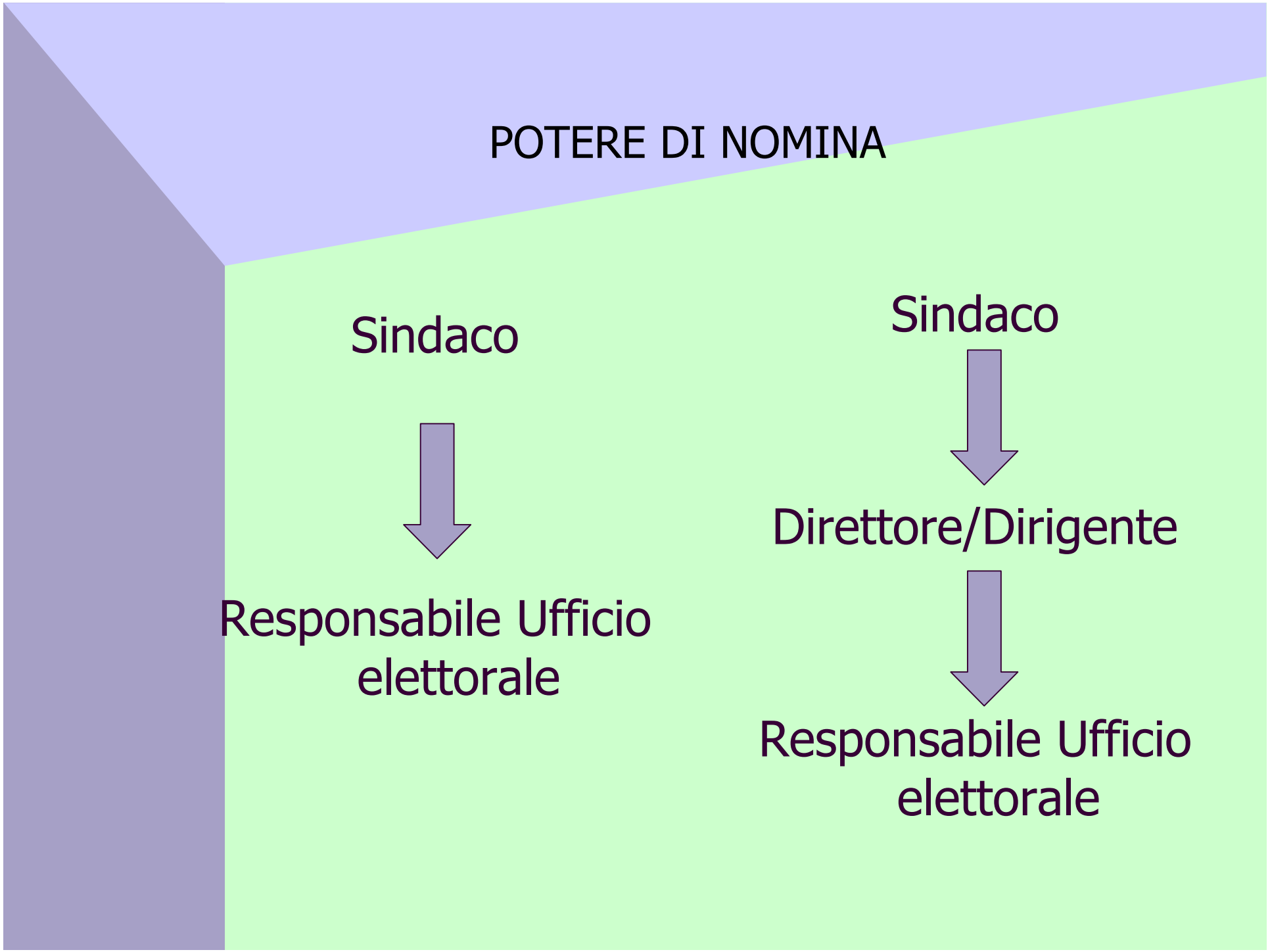
POTERE DI NOMINA
Sindaco
Responsabile Ufficio elettorale
Sindaco
Direttore/Dirigente
Responsabile Ufficio elettorale

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Art. 52
Disciplina delle mansioni.

il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi

Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999

Comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente

Revisione del sistema di classificazione professionale

Allegato A - Declaratorie

Categoria D

- **elevate conoscenze specialistiche**
- **contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati**
- **elevata complessità dei problemi da affrontare**
- **relazioni organizzative interne di natura negoziale gestite tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziale**

Riconoscimento della professionalità

Istituzione di un “Albo” analogo
all’Albo degli ufficiali di stato civile